



## COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Via Parco delle Rimembranze

Tel 0832/969597 - Fax 0832/966236 - P.IVA 00462560756

e- mail: [comune.veglie@clio.it](mailto:comune.veglie@clio.it)

**SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI**

*Servizio Politiche Sociali*

### CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.**

**CIG : 386171218E .**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

L’affidamento in concessione riguarda il diritto di gestire il Servizio pubblico di Asilo Nido presso l’immobile di proprietà comunale, sito in Via Nazioni Unite.

La concessione ha come oggetto la progettazione, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del servizio di asilo comunale, per bambini in età compresa tra i tre ed i trentasei mesi, con **media di frequenza utilizzata nella precedente concessione di n.30 bambini**, da espletarsi nell’immobile di proprietà comunale sito in Via Nazioni Unite, che viene concesso in comodato al Concessionario.

La struttura può ospitare sei sezioni e un numero massimo di 48 bambini, se solo divezzi.

Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, la gestione ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all’elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione, l’introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

#### **ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell’Art.20 D.Lgs. n.163/06, la concessione in oggetto attiene a servizi elencati nell’Allegato II B e, in conseguenza, l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli Artt.65, 68 e 225 del D.Lgs.n.163/06 oltre che dalle norme espressamente richiamate nella lex specialis di gara.

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

**A.** - l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo ed in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

**B.** - il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

**C.** - la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo ad un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Poiché l'inserimento dei bambini al nido si caratterizza come esperienza emotivamente complessa, che va meditata dagli educatori, dal coordinatore e dalle famiglie congiuntamente, il Concessionario dovrà:

1. far precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali tra genitori ed educatore per favorire l'instaurarsi di un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
2. consentire la presenza di un genitore presso la struttura, per un periodo da concordare caso per caso e comunque non inferiore a due settimane, onde facilitare l'ambientamento dei piccoli e la conoscenza della figura di riferimento;
3. organizzare incontri di sezione periodici - almeno tre all'anno - per discutere le tematiche, riguardanti il "gruppo dei pari", che di volta in volta si riterranno maggiormente significative;
4. promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi e provvedere ad organizzare momenti specificamente dedicati a ciò attraverso un Comitato di Gestione, formato da rappresentanti dei genitori dei bambini utenti e degli operatori del nido.

Il Presidente di tale Comitato sarà periodicamente convocato dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi al fine di relazionare sull'andamento del servizio e sottoporre all'Amministrazione Comunale eventuali proposte migliorative.

L'assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono di competenza del Concessionario, che dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali.

Rientra nelle competenze dell'Amministrazione Comunale definire il sistema tariffario.

Le rette saranno versate direttamente dagli utenti al Concessionario, che non avrà nulla a che pretendere dal Comune di Veglie in caso di omesso o parziale versamento delle stesse da parte delle famiglie dei bambini iscritti.

L'eventuale inserimento di bambini riconosciuti come persone di cui all'Art.4 della Legge n.104/92 comporterà l'inserimento in organico di un educatore di sostegno. Tale educatore dovrà avere caratteristiche di stabilità nella sezione ed organizzare il proprio orario di lavoro e il proprio intervento in ragione del progetto pedagogico, definito di concerto con la figura di coordinamento del Servizio di Asilo Nido.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione del servizio è di mesi **12 (dodici)**, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto per massimo 6 (sei) mesi alle medesime condizioni economico-gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

### **ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA**

Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo per l'attività di gestione dell'Asilo Nido consista nella gestione funzionale ed economica del servizio, oltre ad un prezzo di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), a carico dell'Amministrazione Comunale, volto ad assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare per l'intero periodo.

**L'importo a base di gara**, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è **calcolato sulla base della retta mensile per utente con frequenza a tempo pieno (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15.00) ed il sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.00**, pari ad € 240,00 (compresi i pasti e le merende), IVA esclusa, se dovuta.

Ne consegue che l'importo presunto complessivo del contratto ammonta **ad € 86.400,00** = così calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno € 240,00 X n.30 utenti X n.12 mesi.

Con riferimento agli oneri per la sicurezza, avendo effettuato una valutazione dei rischi di interferenza, ai sensi dell'Art.26, comma 3, del D.Lgs.n.81/08, si dà atto che gli stessi sono risultati pari a zero; pertanto, non sussistendo rischi di interferenza, la relativa valutazione (D.U.V.R.I.- Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ha avuto esito negativo.

#### **ART. 5 - SERVIZI AGGIUNTIVI**

Ad integrazione del corrispettivo previsto per la gestione del servizio pubblico oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale concede al Concessionario il diritto di insediare, presso la struttura comunale in concessione, al di fuori dell'orario di funzionamento del nido, anche ulteriori servizi socio-educativi per minori, aggiuntivi e/o integrativi, a favore delle famiglie e/o dei loro bambini (es. attività ludico-ricreative e/o di sostegno alle famiglie) con tariffe a libero mercato, concedendo in tal modo anche il diritto di sfruttare gratuitamente il bene immobile non solo a favore dell'utenza municipale, ma anche di utenza privata.

Dette attività potranno essere avviate, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, al di fuori dell'orario del Servizio di Asilo Nido comunale e senza pregiudizio per il corretto espletamento dello stesso.

Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione Comunale la tipologia di servizio da attivare nonché le generalità e le qualifiche degli operatori che intende impiegare nello svolgimento delle attività.

Tutti i relativi oneri saranno a carico del Concessionario che, anche per lo svolgimento di tali servizi aggiuntivi, terrà indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose ovvero subiti dagli operatori medesimi. nello svolgimento dei servizi, dotandosi di apposita polizza RCT/RCO.

#### **ART. 6 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Concessionario gratuitamente, per tutta la durata della concessione, i locali dell'Asilo Nido comunale di Via Nazioni Unite, dotati di impianti fissi e spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

##### **Sono a carico del concessionario:**

- le utenze (energia elettrica, gas, acqua e telefono);
- il riattamento di finiture danneggiate dall'utenza o da terzi;
- la sostituzione dei vetri rotti;
- l'espurgo e le pulizie di scarichi, dal lavandino e dai W.C. sino alla fossa biologica inclusa;
- la fornitura e la manutenzione degli arredi e delle attrezzature;
- la manutenzione delle serrature;
- le spese di assicurazione contro danni a terzi.

Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del Nido nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

L'immobile rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale; conseguentemente, il suddetto bene non sarà assoggettabile a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

La riconsegna dei locali dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti.

Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare è disponibile e può essere visionata presso il Settore Tecnico del Comune – Servizio Patrimonio.

E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione presso competente ufficio tecnico comunale.

#### **Sono a carico del Comune:**

- la manutenzione straordinaria dell'immobile, salvo danni arrecati da negligenza o dolo da parte degli operatori del concessionario o degli utenti;
- i tagli dell'erba, la potatura degli alberi e il loro sgombero, che dovranno essere eseguiti, per conto dell'Ente, dalla Ditta appaltatrice del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico.

#### **ART. 7 - FUNZIONAMENTO E ORARI**

L'orario di apertura del servizio è il seguente:

- dal lunedì al venerdì **7.45/15.00**;
- sabato **7.45/13.00**.

Il Concessionario dovrà prevedere la possibilità di frequenze part time. Il costo dei part time sarà parametrato rispetto all'offerta a base di gara con una diminuzione percentuale conforme alla percentuale di minore frequenza e una maggiorazione massima del 20%.

E' prevista la chiusura della struttura nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti, se comunicata con preavviso di almeno 48 ore.

Sono da intendersi cause di forza maggiore: le calamità naturali gravi, interruzione totale di energia elettrica, di fornitura idrica, di interruzione del riscaldamento in periodo invernale e simili.

In ogni caso il concessionario non può sospendere il servizio adducendo irregolarità nella controprestazione.

#### **ART. 8 - PERSONALE**

Il Concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi socio-educativi / ricreativi, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento.

Più precisante, il personale educativo, a carico del Concessionario, da utilizzare per lo svolgimento del servizio, è individuato nelle seguenti figure professionali:

a). **Coordinatore pedagogico**, con laurea in pedagogia, scienza dell'educazione, psicologia o equipollenti e con significativa esperienza professionale in servizi analoghi per almeno due anni, anche se non consecutivi, ovvero un operatore socio-educativo con almeno 5 anni di esperienza in servizio analogo, cui assegnare la funzione di Referente per l'Amministrazione Comunale nonché Responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione, oltre che provvedere alla definizione e realizzazione del progetto educativo previsto nel presente capitolato.

b). **Operatori socio-educativi**, con laurea in scienze dell'educazione o con diploma di qualifica di Assistenza all'Infanzia (Maestre d'asilo, Vigilatrice d'infanzia, Puericultrice, Maturità professionale di assistente alla comunità infantile, Maturità Magistrale), che abbiano svolto tali mansioni in servizi analoghi per almeno 1 anno, cui sarà affidare la responsabilità delle attività educative e di cura rivolte alle bambine e ai bambini per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio.

Detti operatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione dei pasti e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio.

Il personale ausiliario dovrà essere in quantità adeguata rispetto al numero degli utenti del servizio e, comunque, non inferiore a un'unità per ogni due sezioni. Il personale di cucina dovrà essere in possesso della qualifica corrispondente.

Può essere impiegato personale volontario purché svolga la propria attività in logica complementare, e non sostitutiva, rispetto ai parametri d'impiego degli operatori professionali sopraccitati.

Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non dovrà aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla Legge n.269/98 e dovrà possedere, altresì, apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

**Il Concessionario garantirà il rapporto numerico tra educatori/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa regionale (Regolamento Regionale n.04/07 e s.m.i.) nonché dal presente capitolato e dal progetto-offerta presentato.**

Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, qualora vi sia una specifica richiesta dei Servizi territoriali competenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di concordare con l'A.S.L. di competenza un servizio di supporto alla sezione, con spese a carico del Concessionario, sino ad un massimo del 5% degli iscritti con arrotondamento all'unità superiore, senza oneri per l'Amministrazione Comunale. Oltre a tale limite la stazione appaltante coprirà tutte le spese.

Il Concessionario s'impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità didattica e di assistenza.

Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previi ripetuti richiami, motivo di revoca della concessione.

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario dovrà inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio nonché i servizi svolti da ogni singolo operatore.

Il personale addetto dovrà costituire, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali, che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti presenti nella struttura.

In caso di assenza del personale educativo, il Concessionario dovrà garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, il Concessionario sarà tenuto a documentare all'Amministrazione Comunale, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dallo stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell'utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione Comunale per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante in asilo nido, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita dei singoli operatori.

Il Concessionario potrà presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione Comunale; gli stessi, in ogni caso, potranno solo affiancare e non sostituire gli operatori in servizio.

Il Concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, ad osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m. e i.. In particolare, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il Piano Operativo sulla Sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Il Concessionario dovrà prevedere un pacchetto di ore annuali – al di fuori dell'orario frontale con i bambini – da utilizzare in incontri di sezione, collettivi, assemblee e colloqui con i genitori.

## **ART. 9 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO**

La scelta del Concessionario sarà effettuata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli Artt.81 e 83 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i., sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione, e relativi punteggi, **specificati nel bando di gara.**

## **ART. 10 - ELABORATI TECNICI**

Il concorrente dovrà presentare un progetto educativo ed organizzativo, che costituirà **l'Offerta Tecnica.**

**Il progetto educativo e organizzativo** dovrà essere redatto su carta intestata del concorrente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto nell'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso, nella Busta A - Documentazione Amministrativa, dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa.

In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e impresa/e consorziata/e cui sarà demandata l'esecuzione del servizio e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa.

Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto tassativamente, **pena la non valutazione dell'intero progetto**, in base alle seguenti indicazioni:

- numero massimo di 30 (trenta) facciate formato A4;
- carattere times new roman;
- dimensione 12;
- interlinea singola;
- massimo 50 righe per ogni facciata.

Nel progetto educativo ed organizzativo il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

### **Parte educativa con riferimento a:**

1. metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
2. progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico-didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico-didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze" etnico-culturali, disabilità, etc...);
3. modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.

### **Rapporti relazionali con riferimento a:**

1. servizi innovativi alle famiglie;
2. modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido-genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
3. rete e collaborazione con la Scuola dell'Infanzia;
4. raccordo con l'Amministrazione Comunale.

### **Progetto comunicazione e marketing dei servizi con riferimento a:**

1. opuscoli, campagne mirate, brochure, sito internet;
2. elaborazione carta del servizio e bozza di regolamento per il funzionamento del servizio.

### **Gestione del personale con riferimento a:**

1. struttura organizzativa e operativa (numero educatori da impiegare, organizzazione del personale, distribuzione degli orari del personale) in relazione alla ricettività del nido;
2. professionalità del personale (titoli di studio ed esperienza professionale, specificazione del ruolo, dei compiti del coordinatore e degli educatori);
3. modalità e tempi di sostituzione e supplenza del personale;

4. programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.

#### **ART. 11 - OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta non dovrà essere superiore all'**importo indicato a base di gara**, non dovrà contenere riserve o condizioni o modifiche anche parziali al Bando di Gara e al Capitolato; non dovrà essere formulata per una sola parte dell'oggetto della concessione; non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; non dovrà riguardare persona da nominare.

Gli operatori economici concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

##### **Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale :**

1. la messa a disposizione dei locali idonei come da apposito inventario per l'attività di asilo nido;
2. le coperture assicurative dell'immobile da incendio;
3. le imposte, tasse e obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi, salvo danni arrecati da negligenza o dolo da parte degli operatori del concessionario o degli utenti;
5. un importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) per l'intero periodo;
6. i tagli dell'erba, la potatura degli alberi e il loro sgombero, che dovranno essere eseguiti dalla Ditta appaltatrice del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico per conto dell'Ente.

##### **Oneri a carico del Concessionario:**

Il Concessionario s'impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione, con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e a raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari / addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale dei bambini utenti mediante specifici prodotti, forniti a cura e spese del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
6. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per lo svolgimento del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, pannolini, telerie, stoviglie ecc...);
7. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale del Concessionario e dei bambini utenti del servizio;
8. le spese telefoniche con utenze intestate al Concessionario;
9. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati (in via esemplificativa e non esaustiva, interventi di tinteggiatura pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione di vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, tende per esterni, etc...);
10. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
11. le seguenti attività integrative della gestione: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
12. la fornitura, la manutenzione e l'eventuale sostituzione degli arredi e delle attrezzature che dovessero risultare necessari;
13. la gestione e l'introito delle rette mensili;
14. la tenuta e l'invio mensile ai competenti uffici comunali, dei registri delle presenze, per il controllo della frequenza e del rispetto del rapporto numerico educatore/bambini, con annotazione di avvenuto pagamento delle rette;

15. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
16. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
17. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/08 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
18. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
19. la predisposizione di una relazione consuntiva dettagliata sull'attività complessiva svolta;
20. la comunicazione di notizie ogni volta in cui l'Amministrazione Comunale ritenga utile avere informazioni circa l'andamento dell'attività.

Ai sensi dell'Art 3, L. n.136/10, così come modificato dalla L. n.217/10, eventuali pagamenti in favore del Concessionario saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta del Concessionario stesso:

- accredito in c/c bancario;
- accredito in c/c postale;
- altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Lo strumento indicato dovrà essere espressamente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il concessionario, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/10 e ss.mm.ii. e s'impegna espressamente ad inserire, ai sensi dell'Art. 3, comma 9, della stessa legge, nei contratti con subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.

Il Concessionario e i subcontraenti comunicano all'amministrazione comunale concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 13 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

Il Concessionario fornisce giornalmente la preparazione dei pasti (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) consistenti in: colazione, pranzo previsto dal menu e merenda, in modo conforme alle tabelle dietetiche approvate dall'A.S.L. competente, da confezionarsi presso i locali adibiti a cucina presenti nell'edificio.

Il costo di refezione è compreso nella retta mensile così come risultante dal ribasso offerto in sede di gara. L'HACCP dell'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche dell'A.S.L. (allegate al presente capitolato) e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

Il Concessionario ha facoltà di approvvigionarsi presso fornitori di sua scelta, garantendo la somministrazione di prodotti biologici.

### **ART. 14 - POLIZZE ASSICURATIVE**

Il Concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita Polizza RCT/RCO riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali arrecati **nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro.**

La polizza dovrà specificare che tra le persone garantite si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, s'intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale tutto, dipendente del concessionario impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo di concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti nell'espletamento del servizio.

#### **ART. 15 - PIANO DELLA SICUREZZA**

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto di concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lgs. n.81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

#### **ART. 16 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione Comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del Concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione Comunale sul flusso degli utenti, presentare il calendario delle attività dell'anno e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi del Comune o ad altro personale da esso delegato.

Al personale dell'Amministrazione Comunale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi con il Concessionario per non interferire nelle attività educative.

#### **ART. 17 - SUBCONCESSIONE**

E' fatto assoluto divieto al Concessionario, **fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali**, di sub-concedere il servizio oggetto della presente concessione, a pena di decadenza dalla stessa e di incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il Concessionario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto in oggetto, non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall'Art.116 del D.Lgs. n.163/06.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto dovrà essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 19 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE**

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo Art.20, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del Concessionario penali da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Per incamerare l'importo delle penali il Comune potrà procedere all'escussione parziale della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata tempestivamente dal Concessionario

Per l'applicazione delle penali, l'Amministrazione Comunale adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile del Settore competente alla gestione del contratto.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del Concessionario, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente Art.19 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il Concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità amministrative, gestionali ed educative;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;
- destini i locali a uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- arrechi danni a impianti e attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del Concessionario.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale in seguito all'applicazione, per la terza volta, delle penali previste dal precedente Art.19.

Oltre alla dichiarazione di decadenza dalla concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protrate, possano arrecare pregiudizio agli utenti.

Nel caso di decadenza dalla concessione o di rinuncia da parte del Concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione Comunale provvede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

## **ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è obbligato a costituire una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale; la garanzia è aumentata nei casi e con le modalità di cui all'Art. 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/06.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata al termine dell'appalto, a fronte di un esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni in esso contenute.

Lo svincolo sarà automatico, previa consegna da parte del Concessionario all'istituto garante di apposita documentazione rilasciata dal Comune attestante la regolare esecuzione del servizio. La garanzia dovrà essere reintegrata ogni volta che il Comune procederà alla sua escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente il Concessionario, il Comune potrà effettuare la reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere allo stesso.

## **ART.22 - ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

L'Amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall'Art.38 ai sensi dell'Art.48, comma 2, del Codice dei Contratti.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata a favore del concorrente classificato al primo posto della graduatoria provvisoria, la stessa sarà aggiudicata al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, la concessione sarà aggiudicata al/i concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è subordinata, comunque, alla presentazione della seguente documentazione:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, mandato risultante da scrittura privata autenticata e relativa procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- b) copia delle polizze assicurative di cui al precedente Art.14;
- c) cauzione definitiva di cui al precedente Art. 21;
- d) comunicazione riportante il nominativo del Titolare o legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto ed il nominativo del Referente dell'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà:

- a richiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98;
- alla verifica, ai sensi dell'art. 16-*bis* introdotto dalla Legge n.2/09, di conversione del D.L. 185/08, della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il Concessionario dovrà presentarsi nella data che sarà fissata dal Comune per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di grave impedimento motivato e comprovato, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

In tal caso, è facoltà dell'Amministrazione Comunale aggiudicare la concessione al concorrente che risulta successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria e le spese di registrazione del contratto nonché gli oneri fiscali.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione d'urgenza nel rispetto della normativa vigente.

## **ART. 23 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI**

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse del Comune, purché non alterino il contenuto del negozio giuridico, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

#### **ART. 24 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio presso l'edificio sito in Veglie (LE) alla via Nazioni Unite.

Per tutta la durata del contratto, il Concessionario dovrà mantenere in funzione un apposito ufficio nel quale, negli orari di svolgimento del servizio, dovrà essere presente personale del Concessionario per ricevere, anche a mezzo telefono, fax e/o posta elettronica, le comunicazioni dell'utenza e dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 25 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, il Concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

E' fatto divieto al Concessionario, ed al personale dello stesso impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.196/03.

Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite in materia dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione del servizio..

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto, ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

#### **ART. 27 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, le parti faranno riferimento alla normativa comunale, regionale e nazionale vigente in materia nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Veglie, lì .....

#### **Il Responsabile del Procedimento**

A.S. Simonetta Calasso

**Il Segretario Generale  
Responsabile di Settore**  
Dott. Giuliana Grasso

PER ACCETTAZIONE:

LA DITTA

(Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante della Ditta)

\_\_\_\_\_